

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

(2001/C 180 E/17)

COM(2001) 113 def. — 2001/0062(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 9 marzo 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato economico e finanziario,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 119, paragrafo 1, secondo comma del trattato prevede che, in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, il Consiglio gli conceda un concorso reciproco, in seguito a raccomandazione trasmessagli dalla Commissione previa consultazione del Comitato economico e finanziario. L'articolo 119 non definisce lo strumento d'applicazione del concorso reciproco previsto.
- (2) È necessario che a un'operazione di prestito a uno Stato membro si possa procedere in tempo per consentirgli di adottare tempestivamente e in normali condizioni di cambio le misure di politica economica tali da prevenire il manifestarsi di una crisi acuta nella bilancia dei pagamenti e da sostenere i suoi sforzi di convergenza.
- (3) Ogni operazione di prestito a uno Stato membro deve essere subordinata all'adozione da parte sua di misure di politica economica tali da ristabilire od assicurare una situazione sostenibile della sua bilancia dei pagamenti e commisurate alla gravità e all'evolversi della situazione di questa.
- (4) È necessario prevedere in anticipo procedure e strumenti adeguati per consentire alla Comunità e agli Stati membri di fornire in tempi brevi, se necessario, un sostegno finanziario a medio termine, in particolare quando le circostanze esigano un'azione immediata.
- (5) Per assicurare il finanziamento del sostegno accordato, la Comunità deve essere in grado di avvalersi del suo credito per prendere a prestito fondi da mettere a disposizione, in forma di prestiti, degli Stati membri interessati. Opera-

zioni di questo tipo sono necessarie per conseguire gli obiettivi della Comunità quali sono definiti nel trattato, in particolare lo sviluppo armonioso delle attività economiche in tutta la Comunità.

- (6) A tale scopo è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio ⁽¹⁾ un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri.
- (7) Dal 1° gennaio 1999 gli Stati membri partecipanti al sistema della moneta unica non possono più beneficiare del sostegno finanziario a medio termine. Nondimeno, è necessario preservare il meccanismo di sostegno finanziario per rispondere non soltanto alle esigenze potenziali degli Stati membri ai quali si applica attualmente una deroga per la partecipazione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, ma anche alle esigenze dei nuovi Stati membri, sintantoché non abbiano adottato la moneta unica.
- (8) L'introduzione della moneta unica ha comportato una consistente riduzione del numero di Stati membri che possono ricorrere al meccanismo in oggetto, il che giustifica una riduzione dell'attuale massimale di 16 miliardi di euro. Tuttavia, il massimale dei prestiti da concedere va mantenuto a un livello abbastanza alto da consentire di far fronte in misura adeguata alle esigenze simultanee di più Stati membri. Una riduzione del massimale da 16 a 12 miliardi di euro sembra di natura tale da rispondere a tali preoccupazioni.
- (9) L'evidente squilibrio tra il numero di paesi potenzialmente beneficiari dei prestiti nella terza fase dell'Unione economica e monetaria e il numero di paesi che possano finanziare tali prestiti rende difficile continuare ad assicurare il finanziamento diretto dei prestiti che vengono concessi da parte dell'insieme degli altri Stati membri. È quindi opportuno che i prestiti siano finanziati esclusivamente ricorrendo al mercato dei capitali o alle istituzioni finanziarie, che hanno raggiunto ormai uno stadio di sviluppo e di maturità tale da consentire la loro disponibilità per simili finanziamenti.
- (10) Inoltre, sulla scorta dell'esperienza acquisita si devono precisare le modalità di utilizzo del meccanismo, tenendo conto anche dello sviluppo dei mercati finanziari internazionali nonché delle possibilità e delle costrizioni di ordine tecnico inerenti al ricorso a tali fonti di finanziamento.

⁽¹⁾ GU L 178 dell'8.7.1988.

- (11) Spetta al Consiglio decidere sulla concessione di un prestito o di un'adeguata linea di credito, sulla sua durata media, l'importo globale e l'ammontare delle quote successive. È opportuno tuttavia che le modalità di tali quote, in particolare la valuta, la durata e il tipo di tasso d'interesse, siano stabilite di comune accordo fra lo Stato membro beneficiario e la Commissione. Se ritenga che le modalità dei prestiti desiderate dallo Stato membro interessato comportino un finanziamento incompatibile con le costrizioni di ordine tecnico imposte dai mercati dei capitali o dalle istituzioni finanziarie, la Commissione deve essere in grado di proporre per il finanziamento modalità alternative.
- (12) Per finanziare i prestiti che verranno concessi a norma del presente regolamento, la Commissione deve essere autorizzata a contrarre prestiti, a nome della Comunità europea, sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie. Lo sviluppo delle tecniche di finanziamento in uso su tali mercati o presso tali istituzioni ha generalizzato il ricorso agli strumenti derivati, in particolare agli scambi di debiti e/o di tassi d'interesse (operazioni di swap). Perché i prestiti che verranno concessi nell'ambito del meccanismo in oggetto possano beneficiare di un costo di finanziamento più vantaggioso, la Commissione deve avere la possibilità di utilizzare anche tali strumenti finanziari.
- (13) È necessario adattare di conseguenza il meccanismo di sostegno finanziario istituito dal regolamento (CEE) n. 1969/88. A fini di chiarezza, è opportuno sostituire tale regolamento.
- (14) Per l'adozione del presente regolamento, che prevede la concessione di prestiti comunitari unicamente mediante ricorso ai mercati dei capitali, escludendo il finanziamento di detti prestiti da parte degli altri Stati membri, il trattato non prevede altri poteri d'azione oltre a quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Viene istituito un meccanismo comunitario di sostegno finanziario a medio termine inteso a consentire la concessione di prestiti a uno o più Stati membri che si trovano in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti o in quella dei movimenti di capitali. Possono beneficiare di tale meccanismo comunitario soltanto gli Stati membri ai quali è stata accordata deroga, ai sensi dell'articolo 122 del trattato, per la partecipazione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria.

L'esposizione creditizia, in conto capitale, dei prestiti che si possono accordare agli Stati membri nell'ambito di tale meccanismo è limitata a 12 miliardi di euro.

2. La Commissione è autorizzata, in applicazione di una decisione che il Consiglio adotterà a norma dell'articolo 3 e previa consultazione del Comitato economico e finanziario, a contrarre prestiti a nome della Comunità economica europea sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie, nonché scambi di debiti e/o di tassi d'interesse intesi a trasformare i prestiti contratti.

Articolo 2

Uno Stato membro beneficiario di deroga che intende ricorrere a fonti di finanziamento esterne alla Comunità, comportanti condizioni di politica economica, consulta preventivamente la Commissione e gli altri Stati membri per esaminare, fra l'altro, le possibilità offerte dal meccanismo comunitario di sostegno finanziario a medio termine. Tale consultazione avviene in sede di Comitato economico e finanziario.

Articolo 3

1. Il meccanismo di sostegno finanziario a medio termine può essere attivato dal Consiglio per iniziativa:

- a) della Commissione, che agirà a norma dell'articolo 119 del trattato in accordo con lo Stato membro che desidera ricorrere al finanziamento comunitario;
- b) di uno Stato membro che si trova in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti o in quella dei movimenti di capitali.

2. Previo esame della situazione dello Stato membro che desidera ricorrere al sostegno finanziario a medio termine e del programma di riassetto o di accompagnamento da esso presentato a sostegno della sua domanda, il Consiglio decide, di norma nel corso della medesima sessione:

- a) sulla concessione di un prestito o di un'adeguata linea di credito, sul suo importo e durata media;
- b) sulle condizioni di politica economica alle quali è subordinato il sostegno finanziario a medio termine, nell'intento di ripristinare o assicurare una situazione sostenibile della bilancia dei pagamenti;
- c) sulle modalità del prestito o della linea di credito, il cui versamento o prelievo sarà effettuato in linea di principio in quote successive. La liberazione di ogni quota è subordinata alla verifica dei risultati ottenuti nell'attuazione del programma rispetto agli obiettivi prefissi.

Articolo 4

In caso d'introduzione o reintroduzione, nel corso della durata del sostegno finanziario, di restrizioni ai movimenti di capitali in applicazione dell'articolo 120 del trattato, le condizioni e modalità del sostegno vengono riesaminate a norma dell'articolo 119 del trattato.

Articolo 5

La Commissione adotta le misure necessarie per accertare a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario, che la politica economica dello Stato membro beneficiario di un prestito della Comunità risponda al programma di riassetto o di accompagnamento e alle altre eventuali condizioni decise dal Consiglio a norma dell'articolo 3. A tale scopo, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie. In funzione dei risultati dell'accertamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, la Commissione decide riguardo al versamento delle quote successive.

Il Consiglio decide le eventuali modifiche da apportare alle condizioni di politica economica stabilite inizialmente.

Articolo 6

I prestiti che vengono accordati a titolo del sostegno finanziario a medio termine possono fungere da consolidamento di un sostegno accordato dalla Banca centrale europea nell'ambito della linea di credito a brevissimo termine.

Articolo 7

1. Le operazioni di assunzione e di corrispondente erogazione di prestiti, di cui all'articolo 1, vengono eseguite con la medesima data di valuta e non devono comportare per la Comunità né modifica della scadenza né rischio di cambio o di tasso d'interesse né qualsiasi altro rischio commerciale.

Se i prestiti contratti dalla Comunità formano oggetto di scambio di debiti o di tassi d'interesse, il rischio commerciale insito in un'operazione di tal genere deve esser ridotto al minimo, mediante ricorso a una controparte avente un rating di credito molto elevato.

Le operazioni relative a prestiti contratti, da pagare o da rimborsare nella moneta di uno Stato membro che beneficia di deroga possono esser concluse soltanto previa consultazione delle autorità competenti di tale Stato.

Le modalità delle quote che la Comunità eroga successivamente nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario vengono negoziate fra lo Stato membro e la Commissione. Se la Commissione ritiene che le modalità desiderate dallo Stato membro comportino finanziamenti comunitari incompatibili con le costrizioni di ordine tecnico imposte dai mercati finanziari o tali da compromettere su questi medesimi mercati la reputazione della Comunità in quanto mutuataria, essa si riserva il diritto di opporre un rifiuto e di proporre una soluzione alternativa.

Se uno Stato membro beneficia di un prestito comprendente una clausola di rimborso anticipato e decide di avvalersi di questa facoltà, la Commissione adotta le disposizioni necessarie.

2. A richiesta dello Stato membro debitore e se le circostanze consentono di migliorare il tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere a modifiche del finanziamento

o alla revisione delle condizioni finanziarie relative alla totalità o ad una parte dei prestiti concessi inizialmente.

Le operazioni di modifica o revisione vanno effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non devono portare a una proroga della durata media dei prestiti che ne formano oggetto né a un aumento dell'importo, al tasso di cambio vigente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

3. Le spese a cui la Comunità deve far fronte per concludere ed effettuare ogni operazione sono a carico dallo Stato membro beneficiario.

4. Il Comitato economico e finanziario viene informato dello svolgimento delle operazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma e al paragrafo 2, primo comma.

Articolo 8

Per l'applicazione dei massimali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, le operazioni di prestito sono contabilizzate al tasso di cambio del giorno in cui vengono concluse. Le operazioni di rimborso sono contabilizzate al tasso di cambio del giorno in cui è stato concluso il corrispondente prestito.

Articolo 9

Il Consiglio adotta le decisioni di cui agli articoli 3 e 5 a maggioranza qualificata, in base a una proposta presentatagli dalla Commissione previa consultazione del Comitato economico e finanziario.

Articolo 10

La Commissione adotta le misure necessarie per provvedere alla gestione dei prestiti.

Articolo 11

Il Consiglio esamina ogni tre anni, in base a una relazione presentatagli dalla Commissione e previo parere del Comitato economico e finanziario, se il meccanismo istituito continui ad essere adeguato nel suo principio di base, modalità e massimali, alle esigenze che hanno indotto a istituirlo.

Articolo 12

Il regolamento (CEE) n. 1969/88 è abrogato.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.